

88. — 1398, ind. VI, Marzo 21. — c. 51. — Giovanni Barbarigo e Pietro Emo cavalieri e Michele Steno procuratori di S. Marco, Carlo Zeno e Ramberto Querini tutti rappresentanti il comune di Venezia, i procuratori del comune di Firenze nominati nel n. 85, quelli del comune di Bologna (v. n. 86), Francesco da Carrara signore di Padova ed i procuratori di Nicolò marchese d'Este (v. n. 82) e di Francesco Gonzaga signore di Mantova (v. n. 83), dichiarano di costituirsi in lega offensiva e difensiva contro Gian Galeazzo Visconti duca di Milano e successori, la quale durerà fino al 10 Aprile 1402, o posteriormente fino allo spirare d'una eventuale tregua col duca. Il doge e la signoria di Venezia soli avranno facoltà di far tregue o pace, o di continuar la guerra secondo il miglior interesse della lega. Facendosi guerra, Venezia ne sosterrà le spese per $\frac{1}{5}$, Firenze contribuirà l. 33, s. 17, d. 9 per 100, Bologna l. 19, s. 1, d. 3, il signore di Padova l. 9, s. 1, il marchese d'Este l. 10, e il signore di Mantova l. 8. Niuno dei collegati potrà intavolare trattative col duca senza saputa di Venezia; ma Firenze e i suoi aderenti in Toscana avranno facoltà di negoziare con Siena e Pisa e con altri comuni e signori di quella provincia aderenti al duca, come pure di far ivi guerra a loro spese. Ciascun collegato e i suoi aderenti terran per nemici il duca e i suoi; non accoglieran questi ne' loro territori, nè daran loro passo. I collegati faran guerra al duca se questi moverà l'armi contro uno o più di essi. Terranno in Venezia, o dove sarà d'uopo, durante la guerra, commissari pei provvedimenti opportuni. Ogni collegato nominerà entro un mese i propri aderenti che godranno dei benefici del presente; e seguono le norme per l'ammissione. Saranno invitati ad entrar nella lega altri principi da designarsi a maggioranza dagli alleati. Ciascuno dei contraenti darà passo, vitto e ciò che sarà necessario alle truppe ecc. degli altri, e transito alle vettovaglie che si portano dal di fuori al campo, con altre condizioni minori. I danni dati dalle truppe della lega ad alcuno degli alleati, saranno risarciti a spese comuni. Si stabiliscono le norme per la disposizione degli acquisti fatti in guerra. Non possa essere condotto ai servigi della lega nessun ribelle dei collegati. Le genti che servono i singoli contraenti, possano passare a servire al soldo della lega. In caso di pace, le milizie si ripartiscano fra i collegati fino al termine della condotta, in proporzione del loro contributo. Il doge e la Signoria veneta siano arbitri delle contese che sorgessero fra gli alleati in causa del presente; all'osservanza del quale si obbligano tutti anche singolarmente verso Venezia (v. n. 89). Restano ferme la lega stipulata in Bologna l'11 Aprile 1392 e quella di Mantova del 1 Settembre d. a. La presente sarà ratificata entro un mese. La pena all'infrattore è stabilita in 100,000 ducati d'oro.

Fatto in Venezia nella casa del signore di Padova a S. Luca. — Testimoni: Tomaso de' Sacchetti da Firenze, Pietro Paolo de' Crivelli da Padova dottor di leggi, Matteo de' Tencarari da Bologna, Luca da Leone da Padova, Nicolò del Poggio da Lucca, Pietro del fu Pietro da Samminiato, Giovanni di Oltedo ed Antonio di Montino da Firenze. — Atti Guglielmo del fu Tomaso de' Vincenti notaio imperiale e scrivano ducale; copia autenticata da Bernardo di Giovanni degli Argioiosi not. imp. e scriv. ducale.